



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2024
(OR. en)

7094/24
PV CONS 7
AGRI 159
PECHE 84

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
26 febbraio 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 6742/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 6841/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Per il punto seguente, i documenti vanno letti come segue:

9. Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Adozione
approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.2.2024
- 5679/24 + **COR 1**
5675/24
5678/24
CORLX

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 6842/24

Pesca

1. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 applicabile nella zona della convenzione ICCAT e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo**  6454/24
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 21.2.2024
- PE-CONS 71/23
PECHE

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Occupazione e politica sociale

2. **Direttiva recante modifica della direttiva 98/24/CE e della direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati**  6455/24
PE-CONS 81/23
SOC

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 21.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE).

Economia e finanza

3. **Direttiva che modifica le direttive sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA)**  6408/24
PE-CONS 67/23
EF

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

4. **Regolamento sui pagamenti istantanei**  6407/1/24 REV 1
PE-CONS 76/23
EF

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Giustizia e affari interni

5. **Regolamento che modifica la decisione del Consiglio relativa al sistema informativo doganale (SID) per allinearla alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati**  6532/24
PE-CONS 89/23
ENFOCUSTOM

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 16, paragrafo 2, TFUE).

6. **Regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")**  6531/24 + ADD 1
PE-CONS 75/23
+ **COR 1 (fi)**
IXIM

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 16, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2), lettera a) e articolo 88, paragrafo 2, TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

AGRICOLTURA

Attività non legislative

3. Necessità di fornire risposte rapide e strutturali all'attuale situazione di crisi nel settore agricolo 6295/24 + ADD 1
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni

Varie

4. Agricoltura
- a) Modifica dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 per adeguare i requisiti delle norme BCAA 7 e BCAA 8 al fine di evitare che la competitività degli agricoltori dell'UE sia gravemente compromessa 6880/24
Informazioni fornite dalla delegazione rumena
- b) Agricoltura, PAC, sovranità alimentare dell'UE: riconnettere alimentazione e società 6903/24
Informazioni fornite dalla delegazione italiana
- c) Appello degli agricoltori slovacchi a favore di un settore agricolo competitivo e resiliente 6877/24
Informazioni fornite dalla delegazione slovacca
- d) Ripristino nel 2024 della deroga all'applicazione delle norme BCAA 7 e BCAA 8 e possibilità di rinunciare all'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza della condizionalità in ragione della crisi nel settore agricolo 6926/24
Informazioni fornite dalla delegazione polacca
- e) **Conferenza ministeriale "Biosicurezza e vaccinazione: strumenti essenziali per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali" (Bruxelles, 24 gennaio 2024): insegnamenti tratti e via da seguire**  6676/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alla conferenza ministeriale "Biosicurezza e vaccinazione: strumenti essenziali per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie animali", tenuta a Bruxelles, il 24 gennaio 2024, e delle osservazioni formulate dalla Commissione e da varie delegazioni.

- f) **L'obiettivo di riduzione dell'UE per il 2040 e il settore agricolo** [2] 6921/24
Informazioni fornite dalla delegazione polacca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione polacca nonché delle osservazioni formulate da altre delegazioni e della risposta della Commissione.

Pesca

- g) **Misure unilaterali di gestione della pesca introdotte dal Regno Unito** [2] 6828/24
Informazioni fornite dalla delegazione danese a nome delle delegazioni danese e svedese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione danese, a nome delle delegazioni danese e svedese, sulle misure unilaterali di gestione della pesca introdotte dal Regno Unito e delle osservazioni formulate da altre delegazioni e dalla Commissione.

- h) **Uso obbligatorio del sistema digitale "CATCH" per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata** [2] 6840/24
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sull'uso obbligatorio del sistema digitale "CATCH" per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

-
- ❶ Prima lettura
- Ⓒ Punto basato su una proposta della Commissione
- [2] Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 6842/24

Punto 6 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")**
Adozione dell'atto legislativo

Dichiarazione della Danimarca

"La Danimarca non ha preso parte all'adozione dell'orientamento generale relativo alla proposta di un nuovo regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") a motivo della sua opzione di non partecipazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Tuttavia, il regolamento Prüm II si fonda sulla cooperazione Prüm esistente nel settore dello scambio di dati di polizia, alla quale la Danimarca attualmente partecipa. Tale cooperazione, che esisteva già prima del trattato di Lisbona, si basa sulle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. La partecipazione della Danimarca alla cooperazione Prüm esistente si è rivelata reciprocamente vantaggiosa e ha consentito indagini e attività di contrasto efficaci.

È pertanto nostra convinzione che escludere la Danimarca dalla cooperazione non solo sarebbe pregiudizievole per gli strumenti investigativi della Danimarca, ma avrebbe anche un impatto negativo sulla sicurezza interna dello spazio Schengen nel suo complesso. Incoraggiamo a esplorare tutte le opzioni per garantire che il nuovo regolamento non vada a scapito della nostra attuale cooperazione nel settore della lotta contro le forme gravi di criminalità.

Pur apprezzando che la partecipazione dei paesi associati Schengen e di un paese terzo come il Regno Unito sia garantita da accordi bilaterali, ci rammarichiamo che finora non sia stato possibile trovare una soluzione per la Danimarca. Dare agli Stati non membri dell'UE la possibilità di avviare una cooperazione con l'Unione in questo settore, senza offrire tale possibilità alla Danimarca, avrà come conseguenza che la Danimarca — uno Stato membro dell'UE e di Schengen — si troverebbe in una posizione meno favorevole rispetto agli Stati associati Schengen — e ai paesi terzi — per quanto riguarda la cooperazione con l'Unione in questo settore.

La Danimarca continuerà a cercare una soluzione pragmatica e reciprocamente vantaggiosa per l'Unione europea e la Danimarca su questa importante questione."
